



TRIBUNALE FEDERALE  
R.G. T.F. n. 10/2026

### Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

**TARANTINI Marcello**, presentato il 29 aprile 2026

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere nazionale UITA**, *“avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”*,

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

### FATTO

**1.....**Il ricorso appare essere stato presentato in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto del 2025 dell'UITA)], del Regolamento *«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello stesso statuto dell'UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026]; il quale art. 8 fa testuale rinvio al *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle*



assemblee nazionali elettive» emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152.

La Procura Federale UITTS, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto, La Procura Federale rileva che il Tarantini ha ricoperto incarichi nel *Collegio dei Revisori dei Conti* UITTS, tra cui:

- quadriennio 2001-2004: membro supplente del Collegio dei Revisori;
- quadriennio 2005-2008: membro supplente del Collegio dei Revisori;
- quadriennio 2009-2012: membro supplente del Collegio dei Revisori;
- quadriennio 2013-2016: membro effettivo del Collegio dei Revisori.

Il ricorso, per la Procura Federale, separare artificiosamente la funzione di *Revisore* dalla candidatura a *Consigliere*.

2.....Il ricorso lamenta quanto segue:

*-Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 24 gennaio 1978, n. 14, a proposito di "candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo".*

L'esclusione è illegittima per errata applicazione al ricorrente dell'art. 7 d.-l. 31 dicembre 2024, n. 208 nel rifarsi alla lettera dell'art. 7 del decreto n. 27 del 20 marzo 2026 (Modifica regolamento "Norme di svolgimento dell'Assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026"), il quale afferma: *"alle federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla L. 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/Consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati"*.

Il ricorrente mai si è candidato ed è stato eletto, ora come in passato, alla carica di *Presidente/Consigliere*, ma alla sola carica di *Revisore dei Conti* effettivo e in un unico quadriennio olimpico; e *Revisore Supplente* in precedenza.

L'art. 39 (*Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITTS*) dell'attuale (2025) Statuto UITTS recita testualmente al primo comma:

*«Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITTS restano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato [...]».*

Per il ricorso, far riferimento alla precedente carica di *Revisore dei Conti* della UITTS è illegittimo, poiché nessuna norma prevede incompatibilità tra la carica di *Revisore dei Conti* e quella di *Consigliere*; e il *Revisore dei conti* esercita funzioni di controllo, non di gestione, e non determina alcuna continuità funzionale;

*-Violazione e falsa applicazione della Legge 14/1978*: la motivazione dell'esclusione si fonda su un'errata interpretazione del concetto di 'mandato svolto'. Il ricorrente ha ricoperto un solo mandato come *Revisore effettivo* e altri mandati come *Revisore supplente*: e la carica di supplente, in assenza di subentro formale, non comporta l'esercizio di alcuna funzione attiva. Per giurisprudenza consolidata, i limiti alla rieleggibilità vanno interpretati in senso restrittivo e presuppongono l'effettivo esercizio delle funzioni. La mera nomina a *supplente*, senza effettivo svolgimento dell'incarico, non può essere computata ai fini del limite dei due mandati.



*-Diversità oggettiva e funzionale tra gli organi.*

Il *Consiglio Direttivo* e il *Collegio dei Revisori* sono organi distinti per natura, funzioni e poteri. Il primo è un organo di amministrazione e indirizzo, il secondo è un organo di mero controllo contabile. Pertanto, i mandati svolti in un organo di controllo non possono essere cumulati con quelli di un organo di amministrazione ai fini del computo dei limiti temporali, salvo che lo Statuto non preveda espressamente un limite 'onnicomprensivo' che, nel caso di specie, risulterebbe comunque inapplicabile per quanto esposto al punto precedente.

*-Violazione del principio di 'favor voti' e travisamento dei fatti.*

L'esclusione limita un diritto soggettivo politico. L'interpretazione estensiva operata dalla Commissione, che include nel computo mandati non effettivamente esercitati (supplenze), collide con il principio del *favor voti*, che impone di favorire la massima partecipazione alla competizione elettorale in assenza di preclusioni legali certe e insuperabili.

*- Illogicità manifesta - Violazione dei principi di ragionevolezza*

Ritenere che un Revisore dei Conti non possa ricoprire un ruolo di indirizzo è contrario alla logica istituzionale e alla prassi degli enti pubblici.

Il ricorrente aveva presentato la propria analoga candidatura a *Consigliere* a febbraio 2025 e per l'Assemblea elettiva del 15 e 16 Marzo 2025, poi annullata: e non gli era stata opposta alcuna riserva.

*-Errata e falsa applicazione del divieto di rielezione oltre i due mandati non consecutivi.*

Il divieto di rielezione è *temporaneo* e *non permanente*; la norma non preclude altri mandati ma li subordina ad una *interruzione* ovvero una *sospensione* (cfr. TAR Lazio, 7133/2017; TAR Puglia, Lecce, 3143/2019; Cons. Stato, V, ord. 5324/2009). Inoltre Corte cost., 5 luglio 2023, n. 184 ha svolto una profonda disamina del divieto alla elezione al terzo mandato *comunque consecutivo*. Così si era espresso il Tribunale Federale UITS sul ricorso R.G. ric. el. n. 1/2021, per cui sussiste il "limite dei mandati" solo quando questi siano svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo nel quale il soggetto non abbia svolto/ricoperto quella carica.

## DIRITTO

**1.** Il Collegio rileva che gli **articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14** (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), che concerne la UITS in quanto ente pubblico [anche in virtù dell'art. 7 (*Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*) del d.-l. 31 dicembre 2024, n. 208 (*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), a tenore del quale «*Il comma 2 dell'articolo 16 [sugli statuti delle federazioni sportive nazionali, per il quale «Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati»] del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il comma 2 dell'articolo 14 (sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche) del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi **non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva**, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. [...]»], così dispongono:*



**articolo 3:** «L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni».

**articolo 6:** «Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. **La conferma non può essere effettuata per più di due volte**».

A queste norme di legge fa testuale riferimento il contestato provvedimento di *esclusione*; non anche alle convergenti norme di fonti subordinate, pur comunque qui rilevanti e non disapplicabili perché oggettivamente regolatrici della fattispecie:

- **art. 39 (Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UIITS), comma 1, del nuovo Statuto dell'UIITS** approvato, in base all'art. 62, comma 1, d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2025, che afferma: «Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UIITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere **confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato**»]
- **art. 7 del Regolamento** delle elezioni [«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026» [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) del detto nuovo Statuto UIITS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026], che dice: «in base al DL 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo **prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati**».

Rileva il Collegio che già l'espressione –di cui alla parte finale del detto art. 6 della legge n. 14 del 1978- «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*», non può che significare che ad un primo mandato possono seguire al massimo due *conferme*. Si aggiunge poi che il detto art. 39 dello Statuto del 2025 dell'UIITS riduce le *conferme* a una se «*nella medesima carica*»; e che il detto **art. 7 del Regolamento** del 2026 dell'assemblea in sessione elettorale preclude l'elezione a *Presidente* o a *Consigliere* per chiunque abbia svolto già due mandati «**prescindendo dalla carica ivi rivestita**», vale a dire omologando tra loro, quanto a non rieleggibilità, le cariche prima rivestite.

**Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite inderogabile di tre mandati per le cariche direttive delle *strutture territoriali* delle Federazioni sportive nazionali. Il divieto definitivo e automatico è infatti sproporzionato. La sentenza ha pertanto dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 16, comma 2, u.p. d.lgs. 23 luglio 199, n. 242 (sul riordino del CONI) e dell'art. 6 l. 11 gennaio 2018, n. 8 (di modifica del precedente), che vietavano ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati. Per la sentenza, infatti, contrasta con il



*principio di proporzionalità* il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.

Per quanto detta pronuncia non investa l'analogo divieto per gli organi centrali dato che nei giudizi *a quibus* veniva in rilievo la sola disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali, non potrebbe in principio non considerarsi –per un'interpretazione costituzionalmente adeguata- che la valutazione negativa di costituzionalità può essere replicata tal quale per gli organi nazionali: sicché l'espressione di legge «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*» va moderata al fine di non comportare un divieto a vita di ulteriori mandati.

Nondimeno, per quanto in particolare concerne la federazione sportiva *Unione Italiana Tiro a Segno*, che è anche ente pubblico (mentre la gran parte delle federazioni sportive sono enti privati), come accennato non può qui essere senz'altro disapplicata -in assenza di una declaratoria di loro illegittimità- la più rigorosa disciplina di cui alle ricordate recenti (e successive alla detta sentenza costituzionale) disposizioni statutaria e regolamentare.

2..... Il Collegio considera che il fine specifico che è a base della *ratio* di tutte le rammentate previsioni (di cui quelle statutarie del 2025 e regolamentari del 2026 suono successive rispetto all'invocata giurisprudenza del 2021 di questo Tribunale Federale) è quello proprio del ricordato *principio di rotazione*: che è inteso, ponendo fine al rinnovo dei mandati, a prevenire il formarsi di differenziali rendite di posizione e ad assicurare il ricambio tra i potenziali interessati a svolgere funzioni rappresentative. Detta rotazione non può che concernere tutte le posizioni elettive degli organi statuari, dunque anche quelle di *Revisore dei conti*. Del resto, il ricordato art. 39 dello Statuto del 2025 si riferisce testualmente e indistintamente a «*Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITTS*». Diversamente si verrebbe a creare una posizione amministrativa elettiva (quella, appunto, di *Revisore dei conti*) irragionevolmente immune dal principio di rotazione.

Il Collegio considera che, quanto al dato testuale, con l'espressione «*conferma*» si intende semplicemente il *rinnovo* della carica, espressione che di suo non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato. Del resto, il fini specifici che sono a base della *ratio* di tutte le rammentate previsioni è quello proprio dell'effettività del ricordato *principio di rotazione*.

Quanto alla moderazione di cui alla detta **Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184**, per cui non è conforme a Costituzione l'ineleggibilità a vita, ritiene il Collegio che il tempo qui intercorso (dieci anni, cioè due mandati), per quanto certamente non modesto, non sia ancora materialmente sufficiente a elidere compiutamente il rischio di rendita di posizione, considerando che precedentemente il ricorrente per ben quindici anni (2001-2016), pari a ben quattro mandati consecutivi, era stato eletto sempre come Consigliere del Consiglio Direttivo, dunque in patente conflitto con ogni principio di rotazione.

3.....La censura di difetto di motivazione è infondata, essendo il provvedimento motivato con la citata menzione della causa ostativa. Quanto all'omessa comunicazione PEC, gli eventuali effetti negativi sono sanati dal concludente comportamento dell'interessato, che ha tempestivamente presentato ricorso.



4.....Quanto alla mancata contestazione di simile situazione nella precedente, annullata tornata elettorale, non rileva in questo procedimento a carattere impugnatorio che, in occasione della candidatura del ricorrente per il 2025, la Commissione Verifica Poteri nulla abbia rilevato o eccepito su questo stesso tema. Non può infatti una mera mancanza dell'amministrazione equivalere a un'abdicazione della sua funzione e così implicitamente modificare il precetto che vincola sia la stessa che gli interessati.

5.....Il Collegio considera infine che, per gli effetti impeditivi che qui rilevano e che sono alla base del contesto provvedimento di *esclusione*, la carica di *Revisore dei conti* supplente sia da equiparare a quella di *Revisore dei conti* effettivo.

Anzitutto, va considerato che, in via generale, la posizione di *supplente* in un ufficio è comunque espressione della *preposizione* allo stesso, seppure ad operatività condizionata dalla mancanza occasionale o dall'impedimento del preposto in posizione di *primarietà*. Sicché, in principio, ai fini della reiterazione della preposizione in questione non vi è differenza rilevante.

Inoltre, anche ai fini che qui interessano, ad evitare il formarsi di una *rendita di posizione* (espressione con cui la citata Corte cost., n. 184 del 2023 si riferisce all'evitanda concrezione di potere, generata dall'eccessiva stabilizzazione in un ufficio elettivo) la posizione di *supplente* equivale a quella di carica *effettiva*. Anche dalla posizione di *supplente*, infatti, può –seppure in misura più contenuta- derivare un *plus-potere* e l'esigenza di un ricambio che ponga fine alla reiterazione nell'ufficio. Tanto basta a qui ritenere corretta la operata valutazione di *esclusione*.

6. Il ricorso non è dunque fondato e va respinto.

## P.Q.M.

respinge il ricorso di **TARANTINI Marcello** avverso l'impugnata declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere nazionale della UITA**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente